

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1376

DEL 01/04/2014

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 - Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane" - Annualità 2012. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Cocco Maria Bonaria (CUAA: CCCMBN70M41I752H).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando della Misura 212 - annualità 2012 - approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo locale e agroambiente dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n°5907/18 5 del 30/03/2012;
- PREMESSO** che la ditta Cocco Maria Bonaria con domanda n. 24740014733 ha chiesto l'ammissione ai benefici previsti dalla misura in oggetto per la tipologia "azienda zootecnica";
- PREMESSO** che, con nota prot. n.10812 del 18/02/2013, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha comunicato all'interessata, e per conoscenza al

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1376

DEL 01/04/2014

CAA, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto della domanda per la mancanza del requisito di accesso relativo alla superficie minima ammissibile di 10 ettari stabilito dal punto 7.1.1 del bando. Alla Sig.ra Cocco veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di documenti e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che la suddetta comunicazione è stata riscontrata dal CAA mandatario, nella persona del responsabile Sig. Cocco Agostino, il quale, con nota pervenuta all'Ufficio istruttore il 08/03/2013, dichiara di aver erroneamente indicato nella domanda n. 24740014733 la tipologia aziendale zootecnica in luogo di quella non zootecnica. Pertanto, chiede che la domanda venga rettificata;

PREMESSO che, con nota n. 26688 del 10/04/2013, notificata il 17/04/2013, è stato comunicato il provvedimento di rigetto per le motivazioni esposte nel preavviso di esito negativo dell'istanza. Nel provvedimento non è stata citata la nota di riscontro al preavviso di rigetto;

PREMESSO che il 13/05/2013 la Ditta ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso gerarchico. Nell'impugnativa la Ricorrente rappresenta che la domanda di aiuto *"è stata dall'origine viziata da errori materiali quali l'indicazione di azienda zootecnica e errata qualità di coltura, riconosciuti dal CAA che però ha solo parzialmente rettificato la domanda, lasciandola affetta da errore nella qualità di coltura"*. La Sig.ra Cocco fa presente, inoltre, quanto segue: *"la scrivente, fin dall'insediamento in azienda non ne ha mai variato l'ordinamento, come potrà evincersi dall'esame delle domande presentate per le annualità passate, e il rigetto di cui alla determinazione in oggetto è stato determinato da mero errore materiale"*. Per quanto esposto, la Ricorrente chiede il riesame della domanda;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, resa con nota prot. n. 42482 del 06/06/2013 nella quale viene precisato che la richiesta di rettifica della tipologia aziendale inoltrata dal CAA, seppure non

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1376

DEL 01/04/2014

citata nel provvedimento di rigetto, non avrebbe portato alcuna variazione nell'esito dell'istruttoria in quanto l'azienda non zootecnica della Richiedente non possiede il requisito minimo in termini di SAU ammissibile a premio determinata da SIAN; infatti, detta superficie risulta pari a 1,49 ettari;

VISTO il punto 7.1.2 del bando, il quale prevede che *“ai fini della Misura 212 è azienda non zootecnica quella con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ha”*;

CONSIDERATO che la Ditta non soddisfa i requisiti minimi, previsti dal paragrafo 7.1.2 del bando per l'accesso alla misura;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 244 del 14/01/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cocco Maria Bonaria (CUAA: CCCMBN70M41I752H);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1376

DEL 01/04/2014

18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato